



COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI

Città Metropolitana di Palermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 9 del Registro - Anno 2022.

OGGETTO:	ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 (C.D. SCAVALCO D'ECCEDEENZA) – UTILIZZO DEL DIPENDENTE DOTT. GIUSEPPE MANISCALCO DA PARTE DEL COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI FINO AL 30.06.2022.
-----------------	---

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di gennaio alle ore 17:50 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.:

<i>COGNOME e NOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
DI GIORGIO FRANCESCO	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SCIABICA STEFANO DOMENICO	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MUSSO IGNAZIO (videoconferenza)	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AGATA MILAZZO (videoconferenza)	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		PRESENTI N° 4	ASSENTI N° 0

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Francesco Di Giorgio

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Avv. Placido Leone

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata.

PROPOSTA PRESENTATA DAL SINDACO

VISTO ed esaminato lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Chiusa Sclafani e il Comune di Bagheria;

VISTA la nota acclarata al protocollo dell'Ente n. 39344 del 16.07.2021 con la quale il Comune di Chiusa Sclafani ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo per almeno sei ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro, del dipendente del Comune di Bagheria Dott. Giuseppe Maniscalco, Cat. Giuridica D, Posizione economica D1, ai sensi dell'art. 1 comma 557 legge n. 311/2004 (c.d. scavalco d'eccedenza) e art. 14 CCNL (scavalco condiviso);

RICHIAMATA la nota prot. n. 71970 del 27.12.2021 acquisita al protocollo dell'Ente in data in data 27.12.2021 prot. n. 14539, con la quale è stata trasmessa, dal Comune di Bagheria, la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Bagheria n. 308 del 23.12.2021 avente ad oggetto: "Autorizzazione per il comando presso il Comune di Chiusa Sclafani del Dott. Giuseppe Maniscalco, dipendente del Comune di Bagheria. Approvazione schema di convenzione", con la quale è stata autorizzata l'assegnazione provvisoria del Dott. Giuseppe Maniscalco presso il Comune di Chiusa Sclafani per 6 ore settimanali a scavalco di eccedenza, ex art. 1 comma 557 L. n. 311/2001 e n. 6 ore in comando condiviso;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale del comune di Bagheria n. 308 del 23/12/2021;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale del comune di Chiusa Sclafani n. 167 del 28/12/2021;

RICHIAMATI:

- l'art. 14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004, il quale prevede, che "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità per gli Enti locali di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il medesimo CCNL, per periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, previo assenso dell'ente di appartenenza, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

- la previsione di cui all'art.1, comma 557 della legge 311/2004 che prevede che " I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

- l'orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art.92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, legge 311/2004;

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n.2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: - *"L'art.1, comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti*

essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

- la Circolare n.2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro", anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall' art.30 D.Lgs.267/2000;

- la previsione di cui all'art.1, comma 557 della legge 311/2004 che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni Locali;

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come novellato dall'art 49 del Decreto Legge 112 del 25.06.2008 il quale testualmente recita *"Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti"*;

- la deliberazione 017/2008/cons del 08/05/2008 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, per la quale, da un lato, si afferma che l'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 ha introdotto un istituto assimilabile al comando e pertanto l'utilizzo extra orario di personale di altre amministrazioni configura un rapporto di lavoro di tipo subordinato, dall'altro, si ritiene che l'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 sia ancora in vigore in quanto, così come chiarito dal Consiglio di Stato con parere n. 141/2005, è da considerarsi fonte normativa speciale e derogatoria rispetto al principio di unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti; è stato, inoltre, ritenuto che non sia necessario, nell'Ente ricevente stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza.

- la CDC Lombardia, sez. controllo, parere 18/10/2013 nr. 448 nel quale si esamina la differenza tra scavalco di eccedenza e scavalco condiviso, chiarendo che lo scavalco di eccedenza, ex. art.1, C. 557 della L. 311/2004, rientra nel computo dell'art. 9 C. 28 del D.L. 31 maggio 2010 nr. 78 (è una forma di pubblico impiego assimilabile all'assegnazione temporanea di personale di altra amministrazione): si tratta di un particolare ipotesi di rapporti "a scavalco" (a favore di più enti contemporaneamente) con la peculiarità di consentire al di fuori dell'orario di lavoro, a tempo piene dell'ente di appartenenza, lo svolgimento di funzioni presso altri enti locali;

CONSIDERATO che al riguardo il Consiglio di Stato e il Ministero dell'Interno, rispettivamente con il parere sopra e con la circolare surrichiamati, raffigurano una normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga legittima al principio di esclusività e non cumulabilità degli impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali, espresso dall'art. 53, comma 1, dello stesso D.Lgs. 165/2001; CHE, secondo il più recente orientamento delle sezioni regionali della Corte dei Conti, il già citato comma 557, non altera la titolarità del rapporto di lavoro che resta in capo all'amministrazione di provenienza (sez. regionale Piemonte n. 200 del 25.5.2012) e che, in ragione dell'assimilazione dell'istituto

giuridico in questione all'assegnazione temporanea o distacco di personale, non occorre la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza: "l'istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale"(sez. regionale Lombardia n. 3 del 22.1.2009);

CONSIDERATO che la previsione normativa, in linea con i principi generali del D.Lgs. 165/2001, mira a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilità organizzativa del lavoro.

CONSIDERATO che, pertanto viene confermata la possibilità dell'utilizzazione presso gli enti locali del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferisca con i suoi compiti istituzionali;

RILEVATO CHE:

- l'art. 53, comma 8, dello stesso D.Lgs. 165/2001 stabilisce che "*le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi*"; - il su citato articolo 53, comma 10, sancisce che "*l'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato*";

- si tratta di lavoro limitato e che tale rapporto non è incompatibile con gli obblighi lavorativi del dipendente, in quanto verrà effettuato fuori dall'orario di servizio;

- l'applicazione della fattispecie di cui all'art 1 comma 557 della l. 311/04 è ritenuta ammissibile anche a seguito delle norme in materia di razionalizzazione delle forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni;

- del medesimo avviso sono sia il dipartimento della funzione pubblica che non lo ha espressamente escluso e sia l'Anci nazionale;

-scopo della norma su richiamata è quello di assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente anche di piccole dimensioni;

- la norma in esame avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, valendo a tal fine gli accordi tra le due amministrazioni;

ACCERTATO che il Comune di Chiusa Sclafani ha una popolazione al di sotto dei 5000 abitanti;

DATO ATTO che il dipendente Giuseppe Maniscalco ha manifestato il proprio consenso ad espletare l'attività lavorativa presso il comune di Chiusa Sclafani per 12 ore (di cui 6 ore ex art. 14 citato e 6 ore ex art. 1 L. n. 311/2004 art. 1 comma 557);

VISTO lo schema di convenzione tra i Comuni di Chiusa Sclafani e Bagheria, approvato con le deliberazioni citate;

CONSIDERATO che la Convenzione definisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria in convenzione e a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 o più (sino a 48) ore settimanali, in parte nell'Ente da cui dipende per il

rapporto principale ed in parte nell'ente a scavalco;

RITENUTA la competenza della Giunta in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

RITENUTO di dover approvare l'impiego a scavalco del personale del Comune di Bagheria da parte del Comune di Chiusa Sclafani secondo quanto statuito nella convenzione e pertanto stabilire che il dott. Giuseppe Maniscalco, cat. D, presterà servizio presso il Comune di Chiusa Sclafani per n. 6 ore settimanali, da effettuarsi nell'ambito delle n. 36 ore settimanali (scavalco condiviso) e per n.6 ore come prestazione aggiuntiva al di fuori dell'orario ordinario di lavoro (scavalco d'eccedenza), dalla data di efficacia del presente atto e fino al 30/06/2022, salvo eventuali proroghe;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dello schema di convenzione;

VISTI:

- il TUEL, D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
- la Legge 311/2004, in particolare l'art. 1 comma 557;
- il regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;
- i pareri sotto riportati:

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 97, COMMA 4, DEL TUEL
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole Chiusa Sclafani, 11.01.2022 <p style="text-align: right;">Il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa F.to Avv. Placido Leone</p>
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere Favorevole Chiusa Sclafani, 11.01.2022 <p style="text-align: right;">Per il Responsabile dell'Area 2 Economico- Finanziaria F.to Avv. Placido Leone</p>

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. DI AVVALERSI dell'utilizzazione, presso il Comune di Chiusa Sclafani, del dipendente Dott. Giuseppe Maniscalco, Cat. Giuridica D1, ai sensi dell'art. 1 comma 557 legge n. 311/2004 (c.d. scavalco d'eccedenza), al di fuori dell'orario d'obbligo per 6 ore settimanali, ed ex art. 14 cit. (scavalco condiviso) per ulteriori 6 ore, dalla data di esecutività del presente atto fino al 30 giugno 2022, nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale;

2. DI DARE ATTO che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata in favore del Comune di Chiusa Sclafani sarà ad esclusivo carico di detto Ente beneficiario ed il comune di Bagheria anticiperà, secondo quanto previsto in convenzione, le somme al dipendente per la prestazione resa ex art. 14 CCNL cit.;

3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo dell'ente e nella Sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale;

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di garantire l'immediata utilizzazione del dipendente in questione presso il Comune di Chiusa Sclafani.

Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Di Giorgio

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;

Visti i pareri espressi dal Responsabile dell'Area "1" Amministrativa e dal Responsabile dell'Area "2" Economica - Finanziaria, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del TUEL;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli 4, contrari __0__, astenuti __0__ espressi in forma palese

DELIBERA

- Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa.
- Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la seguente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto

**L'Assessore Anziano
F.to Sig. Stefano D. Sciabica**

**Il Sindaco
F.to Dott. Di Giorgio Francesco**

**Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone**

Affissa all'Albo Pretorio on line il _____, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione	Defissa dall'Albo Pretorio on line il _____ Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione
---	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicato ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.

**Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11.01.2022;

- il decimo giorno successivo della pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L.R. 44/91);

Chiusa Sclafani, li 11.01.2022

**Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone**

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. _____ del _____, ex art. 4 L.R. 23/97.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Chiusa Sclafani li, 11.01.2022

**Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone**